

STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Titolo I Denominazione – Sede – Finalità

ART. 1 – Denominazione e sede

E' costituito fra i soci presenti, ai sensi dell'Art. 35, co. 1, D.lgs. 117/2017, l'Ente senza scopo di lucro, in forma di Associazione non riconosciuta denominato: "Oblò APS" per brevità denominata anche "Oblò". Assume la forma giuridica di Associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, la sua durata è a tempo indeterminato. L'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Associazione di Promozione Sociale" o dell'acronimo "APS" è obbligatorio ai sensi di Legge.

L'Associazione ha sede legale in Via Passo Pordoi 10, 20139, nel Comune di Milano. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo, il trasferimento in un Comune differente è deliberato dall'Assemblea Ordinaria dei soci ed in entrambi i casi non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti. Nei trenta giorni successivi il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato ai sensi dell'Art. 48 D.lgs. 117/2017.

ART. 2 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 3 - Finalità e attività

L'Ente è costituito per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale come individuato e stabilito in dettaglio nel presente Statuto Sociale. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale, nei confronti dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le attività di interesse generale di seguito individuate ed identificate alle seguenti lettere dell'art. 5 D.lgs. 117/2017:

- a. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- c. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- d. formazione universitaria e post-universitaria;
- e. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente art. 5 D.lgs. 117/2017.
- f. radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- g. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- h. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;
- i. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione ha lo scopo di incentivare la fruizione culturale attraverso la creazione di format, eventi, progetti culturali, concerti e manifestazioni che allo stesso tempo valorizzino il territorio ed il patrimonio storico, architettonico, enogastronomico e naturalistico Italiano. Le attività culturali, formative, informative, ricreative e turistiche saranno veicolate tramite gli ambiti delle arti in generale per poter raggiungere un pubblico ampio ed intergenerazionale.

L'Associazione al fine di conseguire il raggiungimento degli scopi statutari potrà organizzare e/o promuovere:

- corsi, laboratori, workshop, degustazioni guidate, lezioni teorico-pratiche e stage eventualmente in sinergia e collaborazione con altre associazioni, imprese, pro loco o enti per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale che potranno essere effettuati gratuitamente o tramite versamento di corrispettivi specifici differenziati in base al programma di attività scelto dal singolo partecipante, ma uguale per tutti i partecipanti che scelgono il medesimo programma di attività, nonché corsi tecnici di approfondimento;
- eventi pubblici, manifestazioni, rassegne, concerti, mostre e installazioni;
- concorsi, incontri formativi, dibattiti e conferenze;
- distribuzione di pubblicazioni, manuali, audiovisivi, strumenti di cultura ed altro materiale nel rispetto dell'attività di interesse generale perseguita;
- nuovi linguaggi attraverso canali multimediali, internet e nuove tecnologie;
- coordinamento e azione comune tra enti pubblici e privati, e/o associazioni italiane ed estere
- facilitazioni ed agevolazioni per i propri soci, ma anche reciproche tra associazioni;
- gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché aprire sedi secondarie in Italia o all'estero;
- gestire un punto ristoro qualificato quale circolo privato per la somministrazione di alimenti e bevande riservato ai soci dell'Associazione, anche eventualmente in concessione o locazione da enti pubblici;
- ogni altra attività che sia conforme alle norme statutarie e agli scopi istituzionali dell'Associazione.

L'Ente si propone altresì di istituire concorsi ed assegnare borse di studio.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione può aderire a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire. L'Associazione è apartitica.

L'Associazione può esercitare, inoltre, attività diverse da quelle di interesse generale sopra individuate, che siano secondarie e strumentali alle prime nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'Art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico nonché partecipare a bandi pubblici o privati.

Titolo II

Soci

ART. 4 – Ammissione

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che condividono le finalità dell'Associazione e ne accettano lo Statuto ed il Regolamento Interno. L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati ordinari di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

E' prevista un'unica categoria di soci:

- ordinari: sono coloro che si iscrivono all'Associazione e versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo;

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche o le Associazioni di Promozione Sociale che ne condividano le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnino concretamente per realizzarle.

L'ammissione del socio ordinario all'Associazione è deliberata dall'Organo di direttivo su domanda scritta dell'interessato indirizzata all'Organo di amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dell'Organo di amministrazione.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica per iscritto la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro dieci giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci ordinari in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio ordinario è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. La quota sociale avrà durata dalla data del versamento al termine del medesimo anno sociale. Non è ammessa la categoria dei soci ordinari temporanei. La quota associativa è intrasmissibile ai sensi dell'art. 35 D.lgs. 117/2017.

ART. 5 - Diritti e doveri dei soci ordinari

I soci ordinari dell'Associazione hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- eleggere gli organi sociali;
- presentare la propria candidatura per essere eletti all'interno degli organi sociali, se in possesso dei requisiti richiesti dalla carica. Nel caso di Enti, il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese, preventivamente autorizzate dal Tesoriere ed effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi ed entro i limiti stabiliti dalla legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- esaminare i libri sociali ai sensi dell'art. 15, comma 3, D.lgs. 117/2017 presentando richiesta scritta al Presidente dell'associazione il quale renderà possibile l'esame presso la sede legale dell'ente o presso altri luoghi di svolgimento dell'attività associativa entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il Consiglio Direttivo può approvare un apposito regolamento al fine di adottare apposite procedure per rendere maggiormente fruibile il diritto dei soci di cui alla presente regola;
- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria per il conseguimento degli scopi sociali.

I soci ordinari dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa e gli eventuali contributi aggiuntivi per la partecipazione alle attività organizzate secondo l'importo annualmente stabilito dall'organo di amministrazione.

ART. 6 – Perdita della qualifica di socio ordinario

La qualifica di Socio si perde per scioglimento del rapporto associativo per recesso, esclusione dovuta al mancato versamento della quota associativa annuale, morte o estinzione della persona giuridica o dell'Ente. L'Organo di amministrazione procede alla tempestiva cancellazione del Socio dal libro degli Associati. Le dimissioni volontarie dell'associato dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo per iscritto. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio, e notificata allo stesso a mezzo mail o raccomandata a mano o raccomandata a/r, che:

1. non espliciti più l'attività per la quale è stato ammesso (decadenza);
2. commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;
3. abbia violato il principio di non discriminazione, anche al di fuori dell'esercizio delle attività associative o del rapporto Associativo;
4. non abbia ottemperato alle disposizioni dello Statuto o di ogni altra deliberazione o norma legalmente adottata dagli Organi Sociali;
5. abbia abusato nella qualità di amministratore, della firma dei capitali sociali o abbia commesso frodi nell'amministrazione o nella tenuta dei conti;
6. abbia trascurato, se investito di cariche in seno all'associazione, i propri doveri, malgrado i richiami del Presidente e del Consiglio Direttivo;
7. sia moroso nel pagamento della quota Associativa e/o dei contributi Associativi oltre trenta giorni dall'invito a regolarizzare rivolto dal Consiglio Direttivo o trascorsi tre mesi dall'inizio del nuovo anno sociale.

Contro le decisioni di esclusione deliberate dall'Organo di amministrazione nei casi da due a sei sopra indicati è ammesso ricorso all'Assemblea. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata contenente la delibera dell'Organo di amministrazione e deve essere ad esso notificato. Il Presidente o la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo provvederà a convocare l'Assemblea entro un mese dalla ricezione della raccomandata. L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà presentare una nuova richiesta di iscrizione all'Associazione per il periodo determinato dall'Assemblea nel verbale, che ad ogni modo non potrà essere inferiore ai due anni. Nel caso invece di esclusione indicata nel primo caso oppure di cancellazione per morosità, il Socio escluso può ripresentare in qualsiasi momento una nuova domanda di iscrizione indirizzata all'Organo di amministrazione.

La perdita per qualsiasi motivo della qualifica di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione ed il Socio dimissionario o escluso, nonché l'erede del Socio defunto, non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 7 – Volontariato e lavoratori

L'Associazione potrà avvalersi del lavoro dei propri associati e del lavoro di terzi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. Al volontario possono essere rimborsate, anche a fronte di autocertificazione, le spese sostenute, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili o diversa somma stabilita dalla normativa e l'organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I soci che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità dell'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati ordinari.

Titolo III

Organi dell'Associazione ART. 8 - Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci ordinari
- Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo
- Presidente e Vice Presidente
- Tesoriere
- Segretario
- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)

ART. 9 – Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci ordinari. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati come soci ordinari. Ogni socio ordinario ha diritto ad un voto. L'Assemblea dei Soci può essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o dai due terzi dei Consiglieri. L'Assemblea dei Soci si riunisce comunque almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci tramite affissione della convocazione presso la sede sociale dell'Associazione almeno otto giorni prima della data fissata per la convocazione stessa ed eventualmente con altri strumenti (e-mail) atti a portare a conoscenza dei soci tale convocazione la quale dovrà riportare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza.

ART. 10 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il rendiconto economico;

Inciale I di Milano

- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare la variazione di sede legale;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le seguenti competenze dell'Assemblea richiedono quorum costitutivi e deliberativi maggiorati, come in seguito previsto:

- modifiche dello statuto;
- scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

ART. 11 - Validità Assemblee e Deliberazioni Assunte

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta.

Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le delibere dell'assemblea vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la carica ricoperta in seno all'associazione (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

Per le materie di cui all'ultimo capoverso dell'art. 10, l'Assemblea delibera con la presenza della metà più uno dei soci e con voto favorevole della maggioranza di 3/4 dei soci presenti o delegati. L'eventuale seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima.

ART. 12 - Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione, denominato anche Consiglio Direttivo, è composto da un numero dispari di componenti compreso tra un minimo di tre ed un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea ordinaria tra i propri associati ordinari. In caso di decadenza o dimissioni di un membro dell'Organo di Amministrazione assume il posto di Consigliere chi risulti essere il primo dei non eletti, nei risultati delle elezioni costituenti l'Organo di amministrazione in vigore. Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno sette giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione tramite mail, PEC o lettera raccomandata a/r o raccomandata a mano controfirmata per ricevuta dal Legale Rappresentante o da un suo delegato a cui il Presidente ha rilasciato specifica delega.

Non può essere nominato amministratore o far parte del Consiglio Direttivo, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro anni, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo al quarto esercizio; i membri del Direttivo sono rieleggibili a fine mandato. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Presidente, eletto ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto, convoca il Consiglio Direttivo e ne fissa l'ordine del giorno mediante comunicazione in bacheca da effettuarsi almeno due giorni prima della data fissata; in via alternativa a mezzo telefono, lettera, fax o posta elettronica. Stimola e coordina le attività sociali; vigila e controlla tutti gli organi. Il Presidente è obbligato a convocare le riunioni del Consiglio ed a fissarne specifici argomenti all'ordine del giorno quando vi sia la richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio. Le riunioni del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i Consiglieri in carica ed anche l'Organo di Controllo se nominato.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti. Esso compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione anche non espressamente demandati dall'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione nonché il rendiconto consuntivo. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e

dal segretario. Lo stesso deve essere trascritto su apposito libro e messo a disposizione di tutti gli associati ordinari.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, risulti assente a due sedute anche non consecutive ma nell'arco del medesimo anno sociale può essere dichiarato decaduto ed essere sostituito.

Il Consiglio Direttivo delibera sulle tipologie di spesa e le attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso ai sensi dell'art. 7 del presente statuto.

Al componenti del Consiglio Direttivo può essere attribuito un compenso, emolumento o corrispettivo di modesta entità e comunque nei limiti di quanto disposto nel merito dell'art. 8 D.lgs. 117/2017 (indiretta distribuzione di utili e di retribuzione dei lavoratori). Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Il Presidente ed i Consiglieri possono essere sfiduciati per comportamenti contrastanti all'interesse dell'Associazione e quindi dichiarati decaduti solo con Assemblea dei soci.

ART. 13 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci in occasione dell'elezione del Consiglio Direttivo ed ha la legale rappresentanza dell'Associazione; dura in carica quattro anni e può essere rieletto; sovrintende a tutta l'attività dell'Associazione e compie tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'eventuale Organo di Controllo, e dell'eventuale Organo di Revisione. Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo. Al Presidente e al Vice Presidente spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (fatto salvi quelli riservati all'Assemblea), la firma sociale e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio con firme tra loro libere e disgiunte per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria gestione occorrenti per il raggiungimento dello scopo sociale. In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente può deliberare in via d'urgenza su materie di competenza del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva, e fra l'altro, lo stesso Consiglio dovrà verificare se nei casi sottoposti sussistevano gli estremi dell'urgenza tali da legittimarne l'intervento.

Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci in occasione dell'elezione del Consiglio Direttivo; dura in carica quattro anni e può essere rieletto. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell'Assemblea ordinaria per l'elezione di tutte le cariche associative.

ART. 14 - Tesoriere

Quando richiesto per legge, o dalla maggioranza dei Soci ordinari o quando ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo, quest'ultimo nominerà il Tesoriere, anche tra gli Associati non facenti parte del Consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Può essere rimosso dal proprio incarico prima della scadenza del mandato nel caso di comportamenti contrastanti con l'interesse dell'associazione, oppure nel caso di inadempimento dei compiti a lui assegnati o ancora in caso di cancellazione dal libro soci per i motivi previsti dall'art. 6 del presente Statuto.

Dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, si occupa della gestione economica e sovrintende alla gestione contabile ed amministrativa dell'Associazione nonché alla predisposizione del rendiconto consuntivo.

Esamina le richieste di rimborso spese e ne predispone o nega l'autorizzazione. Coordinandone le decisioni assieme al Consiglio Direttivo.

ART. 15 - Segretario

Quando richiesto dalla maggioranza dei Soci o quando ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo, quest'ultimo nominerà il Segretario, anche tra gli Associati non facenti parte del Consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Può essere rimosso dal proprio incarico prima della scadenza del mandato nel caso di comportamenti contrastanti con l'interesse dell'associazione, oppure nel caso di inadempimento dei compiti a lui assegnati o ancora in caso di cancellazione dal libro soci per i motivi previsti dall'art. 6 del presente Statuto.

Dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, attende alla gestione della corrispondenza e cura la tenuta dei libri Sociali. La funzione di Segretario può essere svolta anche dal Tesoriere dell'Associazione.

ART. 16 - Organo di controllo

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017 oppure quando richiesto dall'Assemblea dei soci; dura in carica finché vige il Consiglio Direttivo. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il rendiconto sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 e dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di controllo in qualsiasi momento possono, anche singolarmente e non collegialmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo ed, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Ai componenti dell'Organo di controllo può essere attribuito un compenso.

ART. 17 - Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato al verificarsi delle condizioni espresse nell'art. 31 del D.lgs. 117/2017. E' formato da un revisore legale dei conti oppure da una società di revisione legale iscritti al relativo registro. Nel caso in cui l'organo di controllo sia integralmente formato da revisori legali iscritti nell'apposito registro, esso può esercitare anche la funzione di revisione legale dei conti. Al revisore legale dei conti può essere attribuito un compenso.

Titolo IV

Risorse economiche – funzionamento - disposizioni finali

ART. 18 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

1. quote associative dei soci ordinari e contributi dei soci sostenitori;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. rendite patrimoniali;
5. corrispettivi per lo svolgimento di attività di interesse generale;
6. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
7. rimborsi da convenzioni;
8. entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 85, tra cui annoverare le entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del comma 6 art. 85 D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
9. ricavi derivanti dallo svolgimento di attività diverse come previsto dall'art. 6 D.lgs. 117/2017, con la facoltà di applicare il regime fiscale introdotto dall'art 86 D.lgs. 117/2017;
10. altre entrate espressamente previste dalla legge.

ART. 19 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 20 – Bilancio e scritture contabili

Gli esercizi sociali hanno durata dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto viene redatto nelle forme previste dagli artt. 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 dal Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e da questi sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le scritture contabili sono tenute e redatte nelle forme e ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, oppure, quando ne ricorrano i requisiti, ai sensi dell'art. 86 comma 5 del

D.lgs. 117/2017. L'ente deposita il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dal D.lgs. 117/2017.

ART. 21 - Bilancio sociale

E' redatto nei casi e nelle forme previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017.

ART. 22 - Personale retribuito

L'Associazione di Promozione Sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.lgs. 117/2017. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o il cinque per cento del numero dei soci ordinari o altro limite previsto dalla normativa.

ART. 23 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Associazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea.

Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017

ART. 24 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Milano, 10/08/2022

Firma dei soci ordinari costituenti

Presidente: Mario Rodolfo Silva


Mario Rodolfo Silva (Aug 15, 2022 13:50 GMT+2)

Vicepresidente: Lorenzo Bertona


Lorenzo Bertona (Aug 11, 2022 13:13 GMT+3)

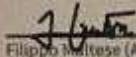
Tesoriere: Gian Marco Forcella de Antonellis

Gian Marco Forcella De Antonellis
Gian Marco Forcella De Antonellis (Aug 11, 2022 14:35 GMT+2)

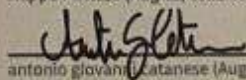
Segretario: Alice Cavagna

Alice Cavagna
Alice Cavagna (Aug 14, 2022 11:00 GMT+2)

Socio fondatore: Filippo Maltese


Filippo Maltese (Aug 11, 2022 18:55 GMT+2)

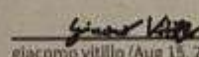
Socio fondatore: Antonio Giovanni Catanese


antonio giovanni Catanese (Aug 11, 2022 12:22 GMT+2)

Socio fondatore: Matteo Minunni Ardenzi


Matteo Minunni Ardenzi (Aug 16, 2022 12:18 GMT+2)

Socio fondatore: Giacomo Vitillo


giacomo vitillo (Aug 15, 2022 13:45 GMT+2)

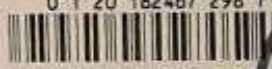


Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

Agenzia Entrate

01007649 000081C0 WDCX3001
00086914 19/08/2022 10:35:28
4578-00088 B93224E70433F3E4
IDENTIFICATIVO : 01201824672987

0 1 20 182467 298 7



Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

Agenzia Entrate

01007649 000081C0 WDCX3001
00086915 19/08/2022 10:35:33
4578-00088 A12788A1A0A9C985
IDENTIFICATIVO : 01201824672975

0 1 20 182467 297 5



Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

Agenzia Entrate

01007649 000081C0 WDCX3001
00086916 19/08/2022 10:35:37
4578-00088 59A1D8F4B028858A
IDENTIFICATIVO : 01201824672964

0 1 20 182467 296 4



Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€1,60
UNO/60

Agenzia Entrate

01007649 000081C0 WDCX3001
00086920 19/08/2022 10:36:17
4578-00010 5CCF3F472C871C16
IDENTIFICATIVO : 01201824672920

0 1 20 182467 292 0



Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€1,60
UNO/60

Agenzia Entrate

01007649 000081C0 WDCX3001
00086921 19/08/2022 10:36:22
4578-00010 32272E130C59FD94
IDENTIFICATIVO : 01201824672919

0 1 20 182467 291 9



Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€1,60
UNO/60

Agenzia Entrate

01007649 000081C0 WDCX3001
00086922 19/08/2022 10:36:26
4578-00010 F2EB223661E19FD1
IDENTIFICATIVO : 01201824672908

0 1 20 182467 290 8

